

REGOLAMENTO
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce altresì le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 5 novembre 1993, n. 507, successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2
Gestione del Servizio

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che opera secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n°446/1997 .

Articolo 3
Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti .

Articolo 4
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Regione.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

